

D.A. n. 51/GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CALENDARIO VENATORIO 2017/2018

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita

"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.";

VISTA la sentenza n° 4 del 2000 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la lettera a) del comma 5 dell'articolo 22 della Legge Regionale 1 settembre 1997;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 secondo il quale "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";

VISTO il rinvio all'art.18 della Legge n.157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art.10 della Legge regionale n° 7/2001;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - “Uccelli” e 92/43/CEE - “Habitat” è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l’obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

SENTITO ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il *Comitato Regionale Faunistico Venatorio* nella seduta del 27 luglio 2017;

PRESO ATTO che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (*parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc*);

PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il *Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali con l'istituzione di n. 97 aree protette, oltre al Parco regionale dei Monti Sicani ed al Parco nazionale di Pantelleria*;

PRESO ATTO che in Sicilia, sono state istituite, nei limiti territoriali dettati dall’art. 14, co. 6, L.R. n. 33/1997, Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agro Venatorie, oltre che a centri di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;

CONSIDERATO che in Sicilia con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”;

CONSIDERANDO che l'art. 2 della *Convenzione di Parigi* del 18 ottobre 1959, resa esecutiva in Italia con la Legge 24 novembre 1978 n. 812, protegge tutti gli uccelli durante il periodo di riproduzione e gli uccelli migratori anche durante il percorso di ritorno nei luoghi di nidificazione;

CONSIDERATO che la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con L. 5 agosto 1981 n. 503, la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione pre-nuziale);

CONSIDERATO che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono previste le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, *Corte Costituzionale sent. n. 536/2001; sent. n. 227/2003; sent. n. 233/2010*);

CONSIDERATO che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Esiste evidentemente un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche perché suggerita dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992;

VISTO il paragrafo 2.7.10 della Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE (rectius, Direttiva 147/2009/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici che testualmente recita: *Nel caso in cui siano stabiliti per l'intero paese, i periodi di caccia non devono sovrapporsi ai periodi della nidificazione e della migrazione di ritorno, come definiti nel documento sui "concetti fondamentali". Se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi. Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini.*

CONSIDERATO che dai dati scientifici ricavati dall'analisi dei tesserini venatori relativi alle trascorse stagioni di caccia risulta che gli abbattimenti nel corso delle tre decadi del mese di gennaio sono decrescenti, a prova che nessuna delle specie migratorie oggetto di prelievo sino al 31 gennaio ha iniziato la migrazione pre-nuziale; che tali oggettivi dati sono confermati dai rilievi telemetrici satellitari curati da diversi Enti pubblici e privati, tra i quali l'Università di Pisa;

TENUTO CONTO che in assenza dei dati scientifici che avrebbe dovuto fornire l'Unità operativa tecnica consultiva decentrata dell'ISPRA di cui all'art.7 comma 2 della L. 157/92, dovrà farsi riferimento ai dati come sopra raccolti;

TENUTO CONTO, che la totalità delle zone umide siciliane di maggior interesse per lo svernamento e transito dell'avifauna acquatica insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria;

CONSIDERATO che la funzione istituzionale dell'ISPRA prevista dall'art. 7, L. n. 157/1992 non può essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno

portata a disattendere il parere” (Tar Lazio, sent. n. 2443/2011);

CONSIDERATO che:

- l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- i periodi di caccia di cui al suddetto articolo 18, comma 1, della legge 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

VISTE le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2017/2018 fornite dai Servizi per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p), a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

RITENUTO opportuno esporre dettagliatamente le ragioni per le quali si intende adottare il presente calendario venatorio, facendo riferimento, per ogni singola specie, alle motivazioni tecnico-biologiche di seguito indicate:

a) - con riferimento alla caccia al **Coniglio selvatico**, considerato che questa specie, adottando una strategia di tipo “opportunistico” molto legata alla disponibilità trofica, correlata con le differenti fasi di sviluppo della vegetazione (Gibb et al., 1985), è una specie potenzialmente in grado di riprodursi tutto l'anno (Gibb e Williams, 1994), che i periodi di riproduzione variano in maniera notevole in funzione della latitudine, che in Sicilia, dove la specie raggiunge anche i 1800 metri slm, la stagione riproduttiva inizia già in autunno e si protrae fino all'inizio dell'estate (Fallico, 2000), che esistono differenze in relazione all'altitudine, con un ritardo fino ad un mese nelle zone più elevate dell'isola, che lo stesso ISPRA nei propri pareri ha avuto modo di affermare che la specie nel mese di settembre ha già completato il ciclo riproduttivo, che da recenti conteggi di Coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et al., 2005; Lo Valvo et al., 2008) i valori di densità ottenuti risulterebbero nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) sia su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001), che la specie non risulta minacciata sia a livello globale (IUCN, 2011) sia a livello locale, che un'anticipazione del prelievo, con una conseguente chiusura anticipata, viene considerata una misura di tutela per questo lagomorfo, evitando la sovrapposizione con il periodo di maggiore frequenza delle riproduzioni, si ritiene di poter modificare il periodo di prelievo attuando un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del Coniglio selvatico.

b) - **Colombaccio**

La normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede, di regola, l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; la data di apertura della terza domenica di settembre risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo; come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al 2013) viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%.

A livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011).

Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale “si è verificata una recente

espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine *"il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre"*.

Il Colombaccio è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori, (è di comune evidenza che la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura anche i giardini ed i viali alberati dei centri urbani ivi incluso quelli delle grandi città).

In Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di luglio, con giovani ancora dipendenti dai genitori fino alla seconda settimana di agosto. Alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti e la migrazione post-riproduttiva inizia a settembre e termina nel mese di novembre, con un picco collocabile nel mese di ottobre, con individui provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale.

A latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo ed un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio per questa specie, inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e tutelerebbe la popolazione migratrice e/o svernante di provenienza extraregionale.

c) Quaglia

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF", recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.2;
- in Sicilia, a causa della particolare posizione geografica il periodo di dipendenza è considerato finito alla metà di luglio (Lo Valvo et al., 1993); che in base a quanto sopra esposto alla data del 20 settembre sono presenti in Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti migratori provenienti da aree di nidificazione più settentrionali;
- in linea con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (pag. 26) è adottato un carnere prudenziale giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi;
- nei dati riportati nel dossier " Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio " redatto dall'ISPRA nel gennaio del 2009 per la revisione della legge 157/92, si rileva che " Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico"

d) – Cesena (Turdus pilaris)

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si “*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre*”;
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).Tipografia SCR Roma”, evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l’inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - I tordi in Italia”, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, fra quelli interessati dalla migrazione pre-nuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell’Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio, dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- nei dati contenuti nella pubblicazione I.N.F.S. (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208” , gli autori affermano: “*A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile*”;
- ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.*”;
- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. I.N.F.S. 2004”, in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio, pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permetterebbe la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

e) - Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- nello studio “Casanova P., Memoli A., Pini L., 2008 - Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello. L’Italia forestale e Montana, 63 (1): 49-63”, gli autori nella scheda

descrittiva del Tordo bottaccio scrivono: *“In Italia le popolazioni migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle regioni centro-meridionali è svernante”* e nell’analisi dei movimenti migratori gli stessi autori affermano con più precisione: *“Il passo ha inizio nei primi giorni di ottobre e aumenta progressivamente fino ad un massimo nella terza decade del mese. Nella prima decade di novembre, pur subendo un calo, appare ancora notevole e si mantiene su livelli discreti anche nella seconda metà del mese (Scebba, 1987); in genere si esaurisce alla fine di novembre. Il ripasso inizia verso la fine di febbraio e il maggior afflusso si verifica nella prima metà del mese di marzo.”*;

- i dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione *“Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999”*, evidenziano, come riportato nel testo, che *“...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.”*;

- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) *“Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”*; gli autori affermano: *“I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile”*;

- nei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione *“Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma, si afferma: “La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza”*; inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l’inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l’inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

- nei dati riportati nella pubblicazione *“Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia”*, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva come mese con il massimo di ricatture quello di febbraio, il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore *“In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore”*;

- la bibliografia citata nella *“Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004”*; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

- nei dati riportati nella pubblicazione *“Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna”*, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: *“Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio”*;

f) - Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- i dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione *“Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del*

Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)” evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione pre-nuziale, anche se la tabella sulla suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura indica a partire dalla terza decade di febbraio;

- nei dati riportati nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”: sintesi ed analisi delle riprese” in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un’analisi particolareggiata si afferma: “*Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in aprile sono del tutto assenti*”;

- nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “*Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio*”;

- ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.*”;

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004” ; in tutti i dieci lavori citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- i dati riportati in “Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20”, dove in riferimento all’inizio della migrazione prenuziale, in base ad un’analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l’Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)”;

- per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione pre-nuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permetterebbe la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Inoltre, la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che, stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione pre-nuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l’incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

g) - Beccaccia

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che “*I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile*”;

- nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie rileva: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...*”. **Secondo il parere reso dall'Istituto, quindi, l'anticipazione della chiusura alla Beccaccia, non è correlata alla migrazione pre-nuziale, ma a condizioni climatiche avverse alle specie (gelate) che in Sicilia sono da ritenersi eccezionali. In ogni caso, come previsto in parte dispositiva, la caccia alla specie sarà sospesa non già al momento in cui si verificano repentini abbassamenti di temperatura sotto lo zero, ma prima, quando tali abbassamenti sono già previsti.**

- in relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006 e Delany et al. 2009). Questa valutazione è stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004 in un giudizio di popolazione stabile; conseguentemente al nuovo giudizio del 2009 la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale per la beccaccia (piani destinati alle specie in difficoltà):

-la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;

Inoltre si osserva che nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carniere realizzati.

Si evidenzia ancora che:

- 1- Non sono mai state effettuate analisi scientifiche sull'apparato sessuale (*dosaggio ormonale sulle gonadi*) delle beccacce nel periodo di svernamento sul territorio italiano. Tali studi sono altresì stati effettuati in Francia su tipiche aree di svernamento che presentano caratteristiche climatiche analoghe a quelle italiane. I dati francesi relativi al dosaggio ormonale rilevati su aree di svernamento che presentano caratteristiche simili a quelle siciliane dimostrano che l'apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21 Febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di gelo.
- 2- Gli studi svolti in Italia dall'ex INFS presso la tenuta presidenziale di Castelporziano (A. Aradis, et altri, 2004) riportano piccoli movimenti erratici di beccacce causati dalla necessità di procurarsi cibo in aree contigue più favorevoli (*fattore trofico*). Queste analisi non appaiono assolutamente indicative per stabilire un'attivazione ghiandola finalizzata a un movimento che coinvolgerebbe i maschi adulti spingendoli ad una migrazione precoce, addirittura partire dalla prima decade di Gennaio, rendendosi così necessaria la chiusura

- della caccia al 31 dicembre per proteggere la migrazione pre nuziale degli stessi (Linee Guida Beccaccia -ISPRA 2010)
- 3- Le catture e l'inanellamento delle Beccacce svolto da Novembre 2010 ad Aprile 2011 presso la Tenuta di San Rossore, effettuato dagli inanellatori autorizzati ISPRA, all'interno del Centro Studi Beccaccia di San Rossore-Pisa, registrano il picco di presenze di beccacce (*grazie all'arrivo da sud di quelle in migrazione pre nuziale*) al 19 di Marzo. I contatti e le catture di Gennaio sono sul contingente presente e invariato come numero (CSB San Rossore, 2011)
 - 4- I dati comunicati dal 7° Workshop Woodcock dell'UICN, svoltosi a San Pietroburgo, sul monitoraggio della nidificazione nelle classiche aree di riproduzione russe (*riguardanti la migrazione italiana*) ci dicono di migrazione pre nuziale ritardata (Y.Ferrand, ONCFS France). Risulta ormai un trend consolidato, così come è sempre più ritardata la migrazione post nuziale (*autunno*) a causa dell'innalzamento delle temperature minime. In sintesi gli inverni iniziano più tardi e tendono a prolungarsi.
 - 5- Facendo riferimento alle direttive europee che stabiliscono il divieto di caccia agli uccelli migratori nel periodo di riproduzione, si ritiene che il termine del 31 gennaio, così come consolidato nella Legge 157/92, è un termine corretto per la chiusura della caccia alla beccaccia. Le beccacce svernanti in Italia, essendo le stesse di quelle svernanti nel resto d'Europa (Y. Ferrand e F.Gossmann: *La Bécasse de bois. Histoire naturelle*: 2010), non presentano fenomeni di riattivazione sessuale nel mese di Gennaio e di conseguenza comportamenti ad esso collegati (*anticipo di migrazione*) tali da far configurare la necessità di chiudere anticipatamente la caccia alla Beccaccia.

h) - Tortora

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF", recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile*";
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

VISTO l'art. 18, comma 2, della L.R. n° 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r.

12/08/2014 n.21 art. 68;

DECRETA

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART. 2- L'esercizio venatorio, per la stagione venatoria 2017/2018, è regolamentato secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A" facente parte integrante del presente decreto;

ART. 3 – Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018.

ART.4 – Nelle isole minori e nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita, con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal PRFV 2013/2018, la stessa sarà regolamentata con specifici provvedimenti;

ART. 5 – La caccia di selezione al cinghiale sarà specificato con specifico provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Palermo 10 7 AGO. 2017



L'Assessore
Orlando Cracolici

Allegato "A" al Decreto Assessoriale n. 51 del 10 7 AGO. 2017.

CALENDARIO VENATORIO 2017/2018

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata all'Ufficio Servizio per il Territorio, UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore residente in Sicilia inoltre, può esercitare la caccia alle sole specie migratorie in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli AA.TT.CC. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n° 157.

ART. 2 – Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

1. Libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
2. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
3. Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art.24 della legge 157/92;
4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art.30 L.R. 1 settembre 1997 n.33);
5. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza;

6. Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
8. polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
9. Tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5) 6) possono essere effettuati in unico bollettino.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. I capi di fauna stanziale e migratoria abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento così come previsto dal comma 12 bis dell'articolo n. 12 della Legge n 157/1992.

Il cacciatore non residente in Sicilia, autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente provvedimento ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 – Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura

- a) giorni 02- 06 – 10 settembre 2017 esclusivamente per la seguente specie:

- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*): da un'ora prima del sorgere del sole, fino alle ore 12,00;

b) giorni 02-03-06-09-10 settembre 2017 esclusivamente per le seguenti specie tortora, colombaccio, merlo, gazza e ghiandaia. e nella sola forma di appostamento temporaneo, con un prelievo venatorio massimo di n. 5 capi/giorno solamente per le specie tortora, merlo, gazza e ghiandaia; resta fermo il limite massimo di n. 15 capi complessivi prelevabili per giorno/cacciatore.

- **Tortora (*Streptopelia turtur*)**
- **Colombaccio (*Columba palumbus*)**
- **Merlo (*Turdus merula*)**
- **Gazza (*Pica Pica*)**
- **Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).**

Apertura generale

c) dal 17 settembre al 30 novembre 2017

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).

e) dal 17 Settembre 2017 al 15 gennaio 2018

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).

f) dal 17 settembre al 30 ottobre 2017

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

g) dal 17 settembre al 16 dicembre 2017

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

h) dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*) esclusivamente nella forma vagante.

i) dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*),

l) dal 1 ottobre al 31 gennaio 2018:

Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*),

- negli Ambiti territoriali di caccia TP2, SR2 e RG2 non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (*Anas crecca*) per evitare abbattimenti per confusione di esemplari di Anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*).

m) dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018:

Beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie sarà sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero prevedere eventi climatici quali bruschi cali di temperatura, ondate di gelo, forti nevicate;

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza qualora dovesse essere prevista una sola delle condizioni su enunciate.

n) dal 17 settembre 2017 al 15 gennaio 2018:

uccelli: Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

o) dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*)

p) dal 17 settembre 2017 al 30 ottobre 2018;

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*)

Inoltre:

– il Colombaccio nel mese di settembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo.

- il Merlo nel mese di settembre 2017 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo.

- la Gazza e la Ghiandaia nel mese di settembre 2017 e nel mese di Gennaio 2018 possono essere cacciate esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo.

– dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 17 settembre al 31 dicembre 2017 è consentito sia in forma libera (da uno a più cacciatori fino a un massimo di tre) sia in forma collettiva con squadre formate da 6 o più cacciatori. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita, da tana e da traccia. La caccia in forma collettiva è disciplinata, anche sotto l'aspetto della individuazione del territorio in cui si svolge, con provvedimento da emanare da parte del Servizio per il Territorio-UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio entro l'1 (uno) settembre 2017. Dal 1 al 31 gennaio 2018, al fine di evitare disturbo alle altre specie, la caccia alla Volpe in forma libera è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. Dal 1 al 31 gennaio 2018, la caccia alla volpe in forma collettiva è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia in forma collettiva è autorizzata in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I provvedimenti che disciplinano la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dal Servizio per il Territorio, UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei cacciatori fino ad un massimo di 35 cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) - il capo squadra che iscrive la squadra di cacciatori che eserciterà la caccia presso il Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) - i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;

c) - i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

2) - la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

3) - tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

4) - i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta;

5) - tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) può essere esercitata nella forma libera (da uno a tre cacciatori massimo) e nella forma collettiva che prevede la formazione di squadre iscritte presso il Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

La caccia al cinghiale è consentita dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018.

La caccia in forma libera, sia vagante sia da appostamento, con e senza l'ausilio di cani, è consentita dal 2 novembre al 31 dicembre 2017 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla L.R 33/97 e del presente provvedimento.

Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia al Cinghiale, ad eccezione di quella in forma collettiva al fine di non arrecare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva con l'ausilio di cani è consentita dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018; la caccia in forma collettiva con l'ausilio dei cani è esercitabile nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì solo a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia EN 1, ME 2 e PA 2 la caccia in forma collettiva è autorizzata anche il sabato sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore.

Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia al Cinghiale in forma collettiva è consentita solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2017 da parte dell'Ufficio Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) negli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, ad eccezione di quelli di cui ai punti 2),3)e 4), possono essere autorizzate non più di cinque squadre per giornata di caccia.

2) nell' ATC PA2 possono essere autorizzate 10 squadre per giornata di caccia. Di queste almeno 5 (cinque) devono essere autorizzate esclusivamente nelle aree limitrofe al Parco delle Madonie.

3) nell' ATC ME2 possono essere autorizzate fino a 10 squadre per giornata di caccia.

4) nell' ATC EN 1 possono essere autorizzate 7 squadre per giornata di caccia. Di queste almeno 3 (tre) devono essere autorizzate esclusivamente nel territorio del comune di Nicosia e nelle aree limitrofe.

5) le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono formate da un minimo di sei ad un massimo di trentacinque cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso il Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

6) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

7) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

8) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta;

9) tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia;

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5, 16.al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”.

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Nelle aziende agro – venatorie è consentita l'utilizzazione, a fini venatori, del Fagiano comune (Phasianus colchicus) e della Starna (Perdix perdix). Gli animali, provenienti da allevamenti e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere messi all'inizio della giornata venatoria. I capi non abbattuti devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Ai fini del raggiungimento del numero massimo di capi di selvaggina abbattibili, i capi di Fagiano e Starna non fanno cumulo.

ART. 9 – Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate. Per Allodola, Moriglione, Beccaccino, Mestolone, Codone, Pavoncella, Canapiglia, i limiti di prelievo giornalieri e stagionali si intendono per ciascuna specie:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	2	20
Tortora	5	25
Allodola, Moriglione, Beccaccino, Mestolone,	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Coniglio selvatico	1	20
Merlo	5	

ART. 10– Allenamento e addestramento cani

- L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia ,con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

ART. 11 – Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del Furetto

Considerato che il Coniglio selvatico in Sicilia, pur essendo ancora moderatamente prelevabile è, però, in decremento a causa di diffuse e ricorrenti epizozie, l'uso di tale ausiliare è consentito esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia e per il periodo come appresso indicati:

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Agrigento l'uso del Furetto è consentito dal 17 settembre al 22 ottobre 2017; nel comune di Lampedusa e Linosa è consentito dal 1 al 22 ottobre 2017;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del Furetto è consentito dal 17 settembre al 22 ottobre 2017 ad esclusione del territorio del comune di Mazzarino (ATC CL 2) dove non è consentito;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania l'uso del Furetto è consentito dal 17 settembre al 22 ottobre 2017, ad esclusione del territorio dei comuni di Mazzarone (CT2) dove non è consentito;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del Furetto è consentito esclusivamente nell'Isola di Vulcano (ATC ME3) dal 1 al 22 ottobre al 2017; negli altri Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del Furetto non è consentito.
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani, l'uso del Furetto è consentito, dal 17 settembre al 22 ottobre 2017, in tutti i comuni ad esclusione del territorio dei comuni di Favignana e di Vita dove è vietato; nel territorio del comune di Marsala l'uso del Furetto non è consentito nelle zone ricadenti fra la battaglia e le strade provinciali Marsala - Trapani e Marsala- Petrosino;

L'uso del Furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Enna, Palermo ad eccezione dell'Isola di Ustica, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il Furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare con se il Furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 12 – Ulteriori limitazioni e prescrizioni sulle forme e sui luoghi di caccia

Dal 1 al 31 gennaio 2018 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.

Dal 1 al 31 gennaio 2018 incluso, l'attività venatoria può essere esercitata a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti con presenza di rapaci rupicoli

ART. 13 – Siti Natura 2000 e I.B.A. (Important Bird Areas)

Nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad essi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, l'attività venatoria è vietata.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>

In aderenza al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)*” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare;

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2017 al 30 gennaio 2018; nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia al Cinghiale nonché, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica, la caccia alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese.

IBA 152 Isole Eolie

IBA 153 Monti Peloritani

IBA 154 Nebrodi

IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

IBA 156 Monte Cofano

IBA 157 Isole Egadi

IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani

IBA 162 Zone Umide del Mazarese

IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto

IBA 164 Madonie

IBA 166 Biviere e Piana di Gela

IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero

IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili sul sito:

<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>

ART. 14 – Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito

della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati.

ART. 15. Divieti e prescrizioni

I cacciatori **non residenti in Sicilia** non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia in regime di preapertura, **nonché nel periodo compreso tra il 18 e il 29 ottobre e tra il 12 novembre e l'8 dicembre 2017.**

Tali limiti non si applicano nelle aree destinate alla gestione privata della caccia.

Non è consentita la posta alla Beccaccia e e neanche, né, sotto qualsiasi forma, la caccia da appostamento al Beccaccino.

Nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria.

Per la caccia da appostamento temporaneo è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il luogo di appostamento di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica e trasportata all'interno di apposita custodia.

E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

La caccia è altresì vietata per una fascia di rispetto di 100 metri lungo i confini delle aree percorse da incendi, come riportate nel catasto incendi dei Comuni.

ART. 16 - Aree di divieto di caccia

a. L'attività venatoria è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Altitudine	Coordinate geografiche
	m s.l.m	
I.Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04'' N – 14° 00' 18'' E

2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34'' N – 14° 05' 59'' E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21'' N – 14° 35' 27'' E
4. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18'' N – 14° 42' 35'' E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31'' N – 14° 17' 51'' E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59'' N – 14° 59' 54'' E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34'' N – 15° 12' 14'' E


L'attività venatoria è altresì vietata nel territorio esterno al Parco Nazionale "Isola di Pantelleria".

ART. 17 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- 1) L. 157/92 e smi, L.R. 33/97 e smi in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;
- 2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal fuoco;
- 3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Palermo 07 AGO. 2017.



Allegato "B" al Decreto Assessoriale n. 51 del 07 AGO. 2017

CALENDARIO VENATORIO 2017/2018

L'attività venatoria non è consentita:

- nelle zone del Demanio forestale;
- nei fondi chiusi di cui all'art. 24 della L.r. 33/97;
- nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38 della L.R. 33/97;
- nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, dove è consentita esclusivamente ai cacciatori ammessi dal concessionario dell'azienda ;
- nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della L.R. 33/97;

- nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) Parco dei Monti Sicani

b) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani" (AG1);
- 2) "Maccalube di Aragona" (AG2);
- 3) "Torre Salsa" (AG1);
- 4) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 5) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 6) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 7) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).



c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Monte Conca" (CL1);
- 2) "Lago Sfondato" (CL1);
- 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
- 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte ricadente nel territorio comunale di

Caltanissetta (CL1);

5) “Lago Soprano” (CL1);

6) “Sughereta di Niscemi” (CL2);

7) “Biviere di Gela” (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Oasi Scala”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

c) Aree Precluse all'attività venatoria dal PRFV 2013/2018:

1) aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

1) “Parco dell'Etna” (CT1);

2) “Parco dei Nebrodi” (CT1);

3) “Parco fluviale dell'Alcantara” (CT1).

b) Riserve naturali:

1) “Oasi del Simeto” (CT1);

2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1);

3) “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1);

4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1);

5) “La Timpa” (CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);

2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dei Nebrodi" territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
- 2) "Parco Minerario Floristella" territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Monte Altesina" territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia(EN1);
- 2) "Sambuchetti - Campanito" territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) "Vallone di Piano della Corte" ricadente nel territorio del comune di Agira(EN1);
- 4) "Lago di Pergusa" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);
- 6) "Rossomanno – Grottascura – Bellia" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

1. "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);
2. "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
- 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
- 3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);

- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) "Laghetti di Tindari" (ME2);
- 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
- 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
- 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
- 9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);
- 10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);
- 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandrizzi", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- 1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.

e) comma 4 art. 18 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33:

- 1) territorio individuato nella cartografia allegata e delimitata sul posto con apposite tabelle, ricadente nei Comuni di San Marco D'Alunzio in località Porcimene.

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

- 1) "Parco delle Madonie" (PA2).

2) “Parco dei Monti Sicani (PA1)

b) Riserve naturali:

- 1) “Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella” (PA1);
- 2) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” (PA1);
- 3) “Capo Gallo” (PA1);
- 4) “Capo Rama” (PA1);
- 5) “Grotta di Carburangeli” (PA1);
- 6) “Grotta di Entella” (PA1);
- 7) “Grotta Conza” (PA1);
- 8) “Grotta dei Puntali” (PA1);
- 9) “Isola delle Femmine” (PA1);
- 10) “Serre della Pizzuta” (PA1);
- 11) “Montepellegrino” (PA1);
- 12) “Bosco della Favara e Bosco Granza” (PA2);
- 13) “Monte S. Calogero” (PA2);
- 14) “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” (PA2);
- 15) “Serre di Ciminna” (PA2);
- 16) “Isola di Ustica” (PA3).
- 17) “Grotta della Molara” (PA1)

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “**Invaso Poma**”, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) “**Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela**”, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area “ Gorgo salato” (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida;

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
- 2) "Macchia foresta del fiume Irminio" (RG1 - RG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nella seguente area:

- ex Riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia sud-orientale" interna alla ZPS ITA090029 ricadente nel comune di Ispica

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);
- 2) "Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio" (SR1);
- 3) "Grotta Palombara" (SR1);
- 4) "Saline di Priolo" (SR1);
- 5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
- 6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
- 7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
- 8) "Grotta Monello" (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1)

c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- Area faunistica per la Lepre italiana “ Cugni di Cassaro” ricadente nel Territorio del comune di Noto (SR2)

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- “Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena” ricadente nel comune di Siracusa (SR2), come previsto dal Decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'ambiente; la cartografia è quella riportata nel Piano Regionale faunistico venatorio fig. 2.7

- “ Pantani di Gelsari e di Lentini” come previsto dal Decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'ambiente; la cartografia è quella riportata nel Piano Regionale faunistico venatorio fig. 2.8

- ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla SIC ITA090009 e ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2).

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

1) Parco nazionale «Isola di Pantelleria»

b) Riserve naturali:

1) “Bosco di Alcamo” (TP1);

2) “Zingaro” (TP1);

3) “Saline di Trapani” (TP1);

4) “Monte Cofano” (TP1);

5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe” (TP2);

6) “Isole dello stagnone di Marsala” (TP2);

7) “Grotta Santa Ninfa” (TP2);

8) “Lago Preola e Gorghi Tondi” (TP2);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

d) Aree di interesse faunistico

I. Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l’esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Ai sensi del comma 3 art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 “tutte le zone comunque sottratte all’esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabelle, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all’esercizio venatorio”

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

I Servizi per il Territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistico Venatoria sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite dei Servizi per il Territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistico Venatoria

Palermo li 07 AGO. 2017

L'Assessore
On. A. Ciacolici



